

Assicurazione Incendio e Scoppio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Polizza Incendio e Scoppio



Data di realizzazione 01/01/2019. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; www.mediolanumassicurazioni.it; e-mail: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it; pec: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74); iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di € 41.556.118,00, di cui: la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000,00; la parte relativa alle riserve patrimoniali è di € 15.758.118,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>.)

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di € 34.124.602, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di € 11.342.195, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di € 72.011.661 ed il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 211,03%.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Incendio e Scoppio

La garanzia opera per danni causati da:

Incendio- combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;

Fulmine- fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica;

Esplosione- sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Scoppio- repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuto a esplosione;

Caduta aeromobili- loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali;


Fumo- fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;


Bang sonico- onda sonora determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili;


Urto di veicoli stradali- urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via, cagionato agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Per le coperture sopra elencate la somma assicurata per ciascun fabbricato è pari al Valore di Ricostruzione a Nuovo.


	<p>Fenomeno elettrico- manifestatosi a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici cagionati da qualsiasi motivo con massimale per singolo fabbricato assicurato di € 5.000 e limite annuale di € 150.000;</p> <p>Demolizione e sgombero- spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residuati del sinistro con massimale annuale di € 250.000;</p> <p>Fenomeni atmosferici- grandine, vento e cose da esso trascinate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze e bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccia o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra con massimale per singolo sinistro non superiore all'80% del valore assicurato;</p> <p>Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggi- per danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aereomobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio con massimale per singolo sinistro non superiore all'80% del valore assicurato;</p> <p>Atti di terrorismo- atto che comprende, ma che non sia limitato all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscano singolarmente o per conto o con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa con indennizzo massimo annuale di € 2.500.000.;</p> <p>Ricorso Terzi- pagamento di somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di Terzi da sinistro con massimale annuale di € 2.500.000 e sottolimito per sinistro riferito al singolo fabbricato assicurato pari a € 250.000.</p>
<p>L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali contrattualmente previsti e ove indicati.</p>	


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, le coperture non operano per gli immobili non assicurati e/o non assicurabili. Viene inoltre considerato come rischio escluso dalle coperture assicurative della presente polizza tutto ciò che non sia espressamente menzionato nel box "Che cosa è assicurato?".


 Ci sono limiti di copertura?	
Garanzia Incendio e Scoppio	<p>Sono esclusi dalla garanzia danni: agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche; causati da usura o da carenza di manutenzione qualora espressamente prevista dalla casa costruttrice; causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali o dovuti a mareggiate; causati da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rigurgito dei sistemi di scarico; provocati da cedimento, franamento o smottamento del terreno; causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi o dal gelo; subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, insegna od antenne e consimili, installazioni esterne; ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; causati da dolo o dell'Aderente/Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; dovuti a smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto; a cose che l'Aderente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Sono inoltre previste le franchigie di seguito indicate:</p> <p>Fenomeno Elettrico- franchigia di € 1.000 per sinistro;</p> <p>Fenomeni atmosferici- franchigia di € 1.000 per sinistro;</p> <p>Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio- franchigia di € 1.000 per sinistro;</p> <p>Atti di terrorismo- franchigia del 10% dell'ammontare dell'indennizzo col minimo di € 2.500 per sinistro.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: - Come indicato nel Dip Danni, in caso di sinistro è necessario darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza, mediante una delle seguenti modalità: "Denuncia Sinistro" online, collegandosi al sito www.bmedonline.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale; Posta raccomandata a</p>

	Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI); Fax: n. 02.9045.1308; Mail: sire@mediolanum.it; Tramite il proprio Family Banker.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste strutture convenzionate in merito all'erogazione delle prestazioni.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Come indicato nel Dip Danni, il contraente è tenuto a fornire informazioni esatte e non reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia pena la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro la liquidazione avverrà entro il termine di 30 giorni dalla valutazione del danno, sempreché non vi sia stata opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Premio viene corrisposto alla Compagnia anticipatamente e in un'unica soluzione dalla Contraente Banca Mediolanum S.p.A. e da quest'ultima addebitato all'Aderente/Assicurato mediante trattenuta dall'importo concesso a titolo di Mutuo. Al Premio versato è applicata l'imposta nella misura del 22,25%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura. In caso di mancato pagamento del Premio, incluso nell'importo del mutuo erogato, la Polizza resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Rimborso	L'assicurato contraente a fronte di recesso dal contratto, comunicato entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza-convenzione, ha diritto al rimborso del premio, o della parte non goduta dello stesso, al netto delle spese amministrative, delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 della data di stipula del Mutuo, ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di Mutuo ovvero dalla data concordata con l'Aderente/Assicurato, e terminano alle ore 24 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di Mutuo, salvo estinzione anticipata o trasferimento dello stesso.
Sospensione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di sospendere le garanzie. Resta in ogni caso fermo quanto specificato con riguardo alle ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi al primo o delle rate successive di premio.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	È possibile disdire la polizza mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita alla Compagnia, entro 60 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il Contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha, inoltre, diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.
Risoluzione	Non è prevista per il Contraente la facoltà di risolvere il contratto.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è indirizzato a clienti richiedenti un mutuo per acquisto o ristrutturazione di immobile, anche se di proprietà di terzi, erogato da Banca Mediolanum o da altro istituto di credito con lo scopo di tutelare l'abitazione dai danni materiali e diretti che eventi come incendio, esplosioni e scoppio potrebbero arrecare.	



Quali costi devo sostenere?

Il totale dei costi a carico dell'Aderente/Assicurato è pari al 45% di cui il 25% rappresenta l'importo percepito dal Distributore a titolo di provvigione.

In caso di esercizio del diritto di recesso, entro 60 giorni dalla data di emissione di contratto, dal premio rimborsato sarà trattenuto un importo di 25 euro per l'emissione del contratto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI), potranno essere anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Qualora tra l'Aderente/Assicurato, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di Arbitri all'uopo designati. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

AVVERTENZA

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.